

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 376}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCESE, BARBERA, BELARDI MERLO, BIRARDI, CER-
RINA FERONI, DANINI, GASPAROTTO, LODA, LODI FAU-
STINI FUSTINI, LOPS, MONTESSORO, MACCIOTTA, PAL-
LANTI, POCHETTI, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO**

Presentata l'11 agosto 1983

**Norme per l'istituzione sperimentale delle agenzie regionali
del lavoro**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La gravità della crisi che il mercato del lavoro italiano attraversa non è conseguenza soltanto della caduta del livello della domanda globale, ma anche delle modificazioni della struttura della domanda e dell'offerta, che da un lato determinano un eccesso della seconda rispetto alla prima, dall'altro una mancanza di corrispondenza tra le richieste della domanda e la capacità di assolvervi dell'offerta. Da quest'ultima sfasatura discende anzi lo stato di paralisi pressoché totale dei servizi pubblici per l'impiego, capaci oggi, nel migliore dei casi, soltanto di registrare passivamente

una parte, e neanche la maggiore, dei flussi di manodopera. Non è esagerato affermare — lo hanno riconosciuto anche alcuni tra i dirigenti del Ministero del lavoro — che una politica attiva del lavoro oggi in Italia non esiste.

Il problema, ovviamente, non può essere compiutamente risolto a breve termine: occorre por mano ad una riforma radicale (e perciò complessa) delle strutture pubbliche preposte agli interventi sul mercato del lavoro, e dei metodi di intervento. A questo obiettivo tende la proposta di legge per l'istituzione del « Servizio nazionale del lavoro », che il gruppo

comunista presenterà nelle prossime settimane, le cui linee fondamentali sono state sottoposte ad un ampio dibattito nei mesi passati.

Ma in attesa della riforma organica è necessario ed urgente avviare un processo di sperimentazione amministrativa, che da un lato risponda immediatamente alla pressante esigenza di riattivazione del mercato del lavoro in alcune regioni particolarmente colpite dalla crisi, e d'altro lato contemporaneamente consenta di collaudare nuovi strumenti e nuovi metodi di intervento sul mercato del lavoro in vista della riforma organica. È questo lo scopo del presente progetto di legge, che non si propone certo di esaurire in sé la vasta tematica della riforma, bensì soltanto di consentire un primo passo immediato in quella direzione.

Scopo della presente proposta di legge è quello di affrontare il problema della gestione dei senza lavoro, dei lavoratori stagionali, quelli del sommerso, di quelli precocemente espulsi dall'apparato produttivo, dei lavoratori in mobilità, dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, i giovani e le donne.

La legge dovrà consentire la rapida realizzazione di iniziative e « progetti speciali » per l'utilizzazione dei lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro in opere e servizi di pubblica utilità. Iniziative di questo genere sono oggi indispensabili in primo luogo per combattere la disoccupazione in forme non puramente assistenziali, e per assicurare un efficace controllo sull'effettività dello stato di disoccupazione e della disponibilità al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento, e quindi per determinare condizioni migliori per l'esercizio della funzione stessa del collocamento ordinario.

Il problema dell'impiego dei lavoratori disoccupati in opere o servizi di pubblica utilità non viene affrontato oggi per la prima volta nel nostro paese; è tuttavia indispensabile superare i gravi limiti delle molteplici esperienze compiute in questo campo nel passato — ed in particolare nel passato più recente, in attuazione della

legge n. 285 del 1977 — se si vogliono garantire i due connotati positivi fondamentali di questo tipo di intervento pubblico sul mercato del lavoro: la reale produttività delle iniziative e dei progetti speciali, e la temporaneità dell'occupazione di manodopera in tal modo realizzata.

Gli enti preposti all'organizzazione e alla gestione delle iniziative o progetti speciali dovranno innanzitutto essere dotati delle capacità tecniche e delle attrezzature necessarie per rendere effettivamente produttivo il lavoro; è quindi necessario distinguere nettamente tale funzione (organizzazione di un lavoro produttivo, per così dire « fuori mercato ») da quella dell'Agenzia del lavoro, preposta alla organizzazione e gestione dell'offerta di manodopera; le due funzioni richiedono infatti competenze ed attrezzature completamente diverse. In altre parole, non è realisticamente pensabile che lo stesso ente preposto ad assistere i lavoratori nella ricerca del posto di lavoro possa utilmente essere anche — sia pure in via provvisoria — organizzatore e utilizzatore della loro prestazione di lavoro. Potranno esserlo utilmente, invece, gli enti locali (regioni, comuni, comunità montane, province) e gli altri enti pubblici, che già sono attrezzati per la gestione di servizi pubblici, e che possono avvantaggiarsi della disponibilità di manodopera aggiuntiva fuori ruolo, soprattutto nell'attuale momento di blocco delle assunzioni in ruolo; a questa ipotesi fa riferimento la presente proposta di legge laddove prevede le « iniziative di servizio civile ». Per « progetti speciali » si intendono invece quelle iniziative straordinarie per le quali è necessario costituire *ex novo* altrettante strutture operative specializzate.

La netta distinzione proposta fra ruolo delle Agenzie e ruolo degli enti promotori delle iniziative di servizio civile o dei progetti speciali, non significa che alla realizzazione di tali iniziative le Agenzie possano contribuire soltanto in veste di « fornitrici » di manodopera; al contrario spetterà ad esse un importante ruolo anche nella fase di progettazione delle iniziative

stesse, ed un ruolo costante di assistenza agli enti promotori nella fase di attuazione.

È questo il punto di partenza sul terreno legislativo per assicurare la perseguibilità dell'obiettivo di una politica attiva del lavoro.

Decisiva resta l'entità delle risorse da destinare alle iniziative per l'impiego produttivo dei lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro.

In sede di legge finanziaria il gruppo comunista presenterà proprie proposte per destinare una parte del FIO alle regioni del Mezzogiorno per finanziare opere e servizi di pubblica utilità allo scopo di occupare giovani dai 18 ai 29 anni. È questa la fascia d'età più numerosa oggi sul mercato e maggiormente concentrata nel Mezzogiorno.

Una politica attiva del lavoro non può che partire da questo dato drammatico.

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROVVEDIMENTO.

L'articolo 1 affida alla Commissione centrale per l'impiego — e quindi fondamentalmente all'accordo tra le forze sociali interessate, ed il Ministro del lavoro — il compito di individuare le regioni nelle quali dovrà avere luogo l'esperimento.

Alla Commissione centrale spetterà anche l'espressione di un parere vincolante in merito alla struttura ed all'organico delle nuove Agenzie regionali del lavoro, che costituiranno oggetto e strumento principale della sperimentazione.

L'Agenzia regionale, organo dell'amministrazione statale, è soggetta al potere direttivo e di controllo della rispettiva Commissione regionale per l'impiego (articolo 2). Spetta alla Commissione (articolo 3) anche la designazione del direttore dell'Agenzia, figura « chiave » del nuovo istituto; la maggioranza qualificata richiesta per la sua designazione deve assicurare che egli goda, sul piano professionale, della fiducia di entrambe le parti sociali direttamente interessate.

Al direttore spetta la determinazione delle caratteristiche del personale che deve

essere inserito nell'organico dell'Agenzia — salva la necessaria approvazione da parte della Commissione — (articolo 3), l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare sul personale stesso (articolo 4), ed in generale la piena responsabilità della gestione dell'Agenzia.

L'articolo 5 prevede che siano le Commissioni regionali per l'impiego a individuare le strutture logistiche ed i mezzi che devono essere messi a disposizione delle Agenzie da parte degli uffici regionali e periferici del Ministero del lavoro. Prevede, altresì, la più ampia possibilità di apporti volontari e gratuiti di mezzi ed energie umane, in ossequio al principio della massima « apertura » ed osmosi tra amministrazione pubblica e società civile.

L'autonomia finanziaria dell'Agenzia (nell'ambito delle direttive e sotto il controllo diretto della Commissione regionale) è prevista e disciplinata dall'articolo 6, che introduce il principio — di grande portata innovativa — del controllo in via successiva sulle spese dell'Agenzia da parte della Corte dei conti, in riferimento alla efficienza e produttività complessiva della gestione: si propone, in altre parole, di sperimentare un nuovo modello di controllo finanziario e contabile sulla spesa pubblica che, mentre da un lato va oltre i limiti attuali del mero controllo di legittimità della spesa, d'altra parte tende ad evitare l'appesantimento ed il rallentamento burocratico derivante dal sistema oggi in vigore (si prevede infatti l'esonero dell'Agenzia dal controllo preventivo sulle singole spese).

Le funzioni specifiche delle Agenzie regionali del lavoro sono indicate nell'articolo 7, il cui contenuto non richiede particolare illustrazione dopo quanto si è detto nella prima parte di questa relazione. Va soltanto osservato, in riferimento all'ultimo comma dell'articolo, che in attesa della necessaria ricomposizione delle competenze in materia di intervento pubblico sul mercato del lavoro — attualmente ripartite tra regioni e Stato —, ricomposizione che sarà possibile soltanto nel contesto della riforma organica, è opportuno dotare l'istituzione di organi preposti alla

osservazione ed allo studio del mercato del lavoro regionale e locale; è pertanto necessario prevedere una stretta collaborazione e reciproca integrazione in questo campo tra amministrazione statale e amministrazioni regionali.

In materia di collocamento (e quindi di procedure di mobilità interaziendale), l'articolo 8 attribuisce innanzitutto alle Commissioni regionali per l'impiego interessate alla sperimentazione un pieno potere regolamentare, con ampia facoltà di deroga alla regolamentazione legislativa vigente, la cui inadeguatezza è oggi da tutti riconosciuta: la norma (primo comma) ricalca sostanzialmente, con marginali modifiche, quella contenuta nell'articolo 1-bis della legge 16 aprile 1981, n. 140, oggi in vigore nelle sole regioni Campania e Basilicata.

L'articolo 8 prosegue quindi (secondo comma) attribuendo alle Commissioni regionali la facoltà di individuare « categorie di lavoratori disoccupati o in mobilità per il cui avviamento al lavoro sia ritenuto opportuno il ricorso a misure speciali di sostegno »; su queste categorie si concentrerà l'attività promozionale e di servizio svolta dalle Agenzie, senza vincoli di procedura ma nell'ambito delle direttive impartite in proposito dalle rispettive Commissioni (terzo comma). Scopo di questa norma è essenzialmente quello di consentire la sperimentazione di nuovi metodi e strumenti di promozione dell'avviamento al lavoro su di un numero di lavoratori proporzionato ai mezzi e alle energie disponibili, e di evitare che l'esperimento resti soffocato sul nascere dalla enorme dimensione quantitativa dei problemi da affrontare e risolvere.

Si osservi inoltre che la norma in esame prevede la facoltatività del ricorso ai servizi dell'Agenzia da parte dei lavoratori appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione regionale; si è inteso in questo modo delineare una ipotesi originale di soluzione del problema fondamentale di fronte al quale si trovano i servizi pubblici di collocamento di tutti i paesi industrialmente avanzati: il problema,

cioè, dell'alternativa tra obbligatorietà generale dell'iscrizione dei lavoratori alle liste di disoccupazione (con conseguente enorme carico burocratico e minore efficienza della mediazione tra domanda e offerta di lavoro), e facoltatività del ricorso al servizio pubblico (con conseguente riduzione delle possibilità di controllo dei flussi di manodopera). Secondo l'ipotesi delineata nella presente proposta di legge, resterà in vigore l'obbligo generale di assunzione attraverso le sezioni locali degli uffici pubblici di collocamento, mentre sarà data libera facoltà di accesso ai servizi offerti dall'Agenzia, nell'ambito delle categorie individuate dalla Commissione regionale, in modo che di tali servizi si avvalgano soltanto datori di lavoro e prestatori di lavoro realmente interessati alla reciproca ricerca. Ciò non esclude, ovviamente, che all'Agenzia possano essere affidati anche compiti di controllo intensivo sullo stato di disoccupazione e sulla disponibilità al lavoro di lavoratori iscritti alle liste di collocamento o di mobilità, i quali non si siano spontaneamente rivolti all'Agenzia stessa.

Tra le misure speciali di sostegno che possono essere sperimentate, particolare importanza assume la riserva di quote percentuali di assunzioni in favore degli appartenenti alle categorie di cui si vuole promuovere intensivamente l'avviamento al lavoro (articolo 8, quarto comma). Si tratta di un vincolo di tipo nuovo, che può utilmente sostituire il vecchio vincolo dell'avviamento su richiesta numerica, e che rispetto a questo presenta il vantaggio di consentire la libera ricerca reciproca ed il libero incontro tra singole domande e singole offerte di lavoro, purché sia rispettata la ripartizione percentuale delle assunzioni stabilita dall'organo competente.

Delle iniziative di servizio civile e dei progetti speciali per l'utilizzazione temporanea dei lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro in opere o servizi di pubblica utilità, si è già detto diffusamente in altra parte della presente relazione; gli articoli 9 e 10, che hanno per oggetto questa materia, non richiedono ulteriore illustrazione.

Tra le norme finali è contenuta anche una disposizione che prevede l'attribuzione della presidenza della Commissione regionale per l'impiego, nelle regioni in cui sia stato avviato l'esperimento, all'assessore a ciò designato da parte della Giunta regionale (articolo 13). Tale disposizione, coerente con l'obiettivo fondamentale della riforma organica — con l'obiettivo, cioè, della ricomposizione unitaria delle competenze e funzioni amministrative in materia di intervento pubblico sul mercato del lavoro — mira a consentire subito il massimo possibile coordinamento tra gli interventi di competenza dell'amministrazione regionale, ed in particolare tra attività di collocamento, da un lato, e attività di formazione e orientamento professionale dall'altro.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

ART. 1.

(Istituzione dell'agenzia regionale del lavoro).

Al fine della sperimentazione di nuovi metodi e strumenti di intervento pubblico nel mercato del lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce con proprio decreto l'agenzia regionale del lavoro in ciascuna delle regioni individuate dalla commissione centrale per l'impiego con delibera motivata.

Con lo stesso decreto di cui al comma precedente sono determinati la struttura e l'organico dell'agenzia, in conformità al parere espresso in proposito dalla Commissione centrale per l'impiego, sentita la commissione regionale per l'impiego interessata.

ART. 2.

(Natura istituzionale e funzione dell'agenzia regionale del lavoro).

L'agenzia regionale del lavoro è organo dell'amministrazione statale. Essa opera per l'attuazione degli obiettivi e delle direttive stabiliti dalla rispettiva commissione regionale per l'impiego in materia di collocamento e mobilità interaziendale della manodopera, e di progettazione di iniziative finalizzate alla piena occupazione.

ART. 3.

(Composizione e direzione dell'agenzia regionale del lavoro).

Entro 45 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, la commissione regionale per l'impiego inte-

ressata provvede con delibera motivata alla designazione del direttore dell'agenzia regionale del lavoro. La delibera deve essere approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri della commissione.

Entro 15 giorni dalla delibera di cui al comma precedente il ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla nomina del direttore designato.

Al direttore spetta la designazione del personale che deve essere inserito nell'organico dell'agenzia, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale di cui all'articolo 1. Detto personale deve essere scelto ove possibile fra i dipendenti degli uffici del Ministero del lavoro operanti nella regione. Può tuttavia essere chiamato a far parte dell'organico dell'agenzia anche personale specializzato non dipendente dalla pubblica amministrazione, da assumere con contratto a termine. Può inoltre essere chiamato, d'intesa con le amministrazioni interessate, personale specializzato o comunque dotato di qualifiche utili in riferimento alle attività dell'agenzia, che sia in servizio presso amministrazioni statali o enti pubblici; in tal caso gli oneri relativi al trattamento economico di detto personale, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con l'attività che esso è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

Le designazioni operate a norma del comma precedente devono essere approvate dalla commissione regionale per l'impiego, e da questa immediatamente comunicate al ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede alla nomina del personale designato.

Non può essere assunto con contratto a termine, a norma del terzo comma del presente articolo, più di un terzo del personale dell'agenzia, compreso il direttore.

Il contratto a termine non può in nessun caso essere convertito in contratto a tempo indeterminato.

Il trattamento del personale assunto con contratto a termine è determinato,

su proposta del direttore, dalla commissione regionale per l'impiego, in conformità ai pareri espressi in proposito dai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Il personale assunto con contratto a termine è soggetto all'assicurazione generale obbligatoria.

Salvo il caso in cui il direttore sia stato assunto con contratto a termine, la sua nomina può essere revocata alla scadenza di ogni anno dall'assunzione della carica. La revoca è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su richiesta della commissione regionale per l'impiego, approvata col voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

ART. 4.

(Esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare).

Il direttore organizza e dirige l'attività dell'agenzia in ogni suo aspetto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 1, e delle direttive impartite dalla commissione regionale per l'impiego.

Su proposta del direttore, la commissione regionale per l'impiego può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'agenzia, in applicazione delle norme che regolano la materia per i rapporti di impiego alle dipendenze dello Stato.

ART. 5.

(Disponibilità logistiche e strumentali, ed utilizzazione del volontariato).

Per lo svolgimento della sua attività l'agenzia si avvale delle strutture e dei mezzi forniti dagli uffici regionali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le disposizioni impartite in proposito dalla commissione regionale per l'impiego.

L'agenzia può inoltre avvalersi di beni mobili o immobili, o di personale, messi a disposizione gratuitamente da associa-

zioni sindacali, imprenditoriali o cooperative, o da qualsiasi altro ente pubblico o privato. Può altresì avvalersi dell'opera di chiunque sia disponibile per collaborare gratuitamente nell'ambito dell'organizzazione e direzione dell'agenzia stessa.

L'utilizzazione da parte dell'agenzia di lavoratori che godono del trattamento di disoccupazione speciale o di integrazione salariale, può essere disposta dalla commissione regionale per l'impiego con propria delibera motivata: non si applicano in tal caso le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10.

ART. 6.

(Finanziamento dell'attività dell'agenzia).

Entro quindici giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 1 il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, costituisce con proprio decreto un fondo per il finanziamento delle attività dell'agenzia regionale del lavoro.

Le norme per la gestione del fondo sono stabilite, su proposta del direttore, dalla commissione regionale per l'impiego.

Il fondo di cui ai commi precedenti può essere utilizzato per:

a) acquisto o affitto di beni mobili o immobili necessari per l'attività dell'agenzia, che non possano essere forniti dall'ufficio regionale o dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) pubblicazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo di dati e notizie la cui circolazione possa essere utile per il migliore funzionamento del mercato del lavoro o per la realizzazione di iniziative promosse dall'agenzia;

c) acquisizione di servizi e forniture necessari per l'attività dell'agenzia.

I beni mobili o immobili acquistati a norma del comma precedente sono di proprietà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I pagamenti sul fondo sono effettuati dalla tesoreria provinciale dello Stato avente sede nel capoluogo della regione in cui opera l'agenzia, dietro mandato firmato dal direttore dell'agenzia stessa.

Il controllo della Corte dei conti è effettuato sulle modalità della gestione del fondo e sui risultati relativi alle entrate e alle spese nella loro globalità o per singoli casi, con riguardo agli obiettivi stabiliti dalla legge e dai programmi di gestione.

Il piano di spesa per ciascun anno ed il relativo rendiconto devono essere sottoposti alla commissione regionale per l'impiego, e da questa approvati.

TITOLO II

ATTIVITÀ DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

ART. 7.

*(Indirizzi ed obiettivi dell'attività
dell'agenzia regionale del lavoro).*

La commissione regionale per l'impiego determina gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività dell'agenzia regionale del lavoro, ed in particolare:

a) dell'attività di osservazione ed analisi del mercato del lavoro nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi e nella sua prevedibile evoluzione;

b) dell'attività di studio, di promozione e di controllo dei flussi di manodopera;

c) dell'attività di assistenza ai singoli lavoratori ed ai singoli datori di lavoro interessati al servizio di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8;

d) dell'attività di coordinamento tra servizi dell'impiego ed iniziative regionali di formazione e di orientamento professionale, in riferimento alle esigenze attuali e prevedibili del mercato del lavoro;

e) dell'attività di promozione di iniziative volte a creare nuovi canali di accesso ed inserimento dei giovani nel processo produttivo;

f) dell'attività di progettazione e promozione delle iniziative o progetti speciali di cui all'articolo 9.

Nello svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) del comma precedente la agenzia regionale del lavoro si avvale delle strutture di osservazione e rilevazione istituite dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 8.

(Attività di collocamento).

I criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento ordinario e per la mobilità interaziendale, e di avviamento al lavoro degli stessi su richiesta di enti pubblici e privati, possono essere modificati o sostituiti dalle commissioni regionali per l'impiego, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con delibera motivata, al fine di rendere detti criteri e procedure maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. Le delibere di cui al presente comma sono immediatamente trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed acquistano efficacia dopo venti giorni dalla data di trasmissione, salvo il caso in cui il Ministro stesso ne disponga entro il termine suddetto la revoca. Con la stessa delibera possono essere modificati i confini territoriali delle sezioni locali di collocamento.

La commissione regionale per l'impiego può individuare con delibera motivata, anche in riferimento ad aree limitate del territorio regionale, categorie di lavoratori disoccupati o in mobilità per il cui avviamento al lavoro sia ritenuto opportuno il ricorso a misure speciali di sostegno. I lavoratori appartenenti alle categorie così individuate, che siano iscritti nelle liste di collocamento ordinario o nelle liste di

mobilità, possono avvalersi del servizio di ricerca intensiva del posto di lavoro, offerto dall'agenzia, di cui al comma seguente.

L'agenzia sperimenta, senza vincoli di procedura, ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma precedente, in particolare mediante:

a) l'offerta ai singoli lavoratori di un servizio di informazione sul mercato del lavoro nella zona e sugli sbocchi occupazionali che esso può offrire, nonché sulle possibilità di formazione o riqualificazione professionale offerte dai servizi regionali o da enti convenzionati con la regione;

b) lo studio intensivo degli ostacoli soggettivi ed oggettivi all'avviamento dei singoli lavoratori;

c) lo studio intensivo delle difficoltà incontrate dalle singole imprese nel reperimento di manodopera;

d) la predisposizione e l'utilizzazione di ogni strumento — ivi compresi organi di stampa, trasmissioni radio-televisive, affissione di comunicazioni in appositi locali aperti al pubblico — che possa favorire la diffusione tra i lavoratori e i datori di lavoro delle informazioni sulle domande e offerte di lavoro nella zona;

e) la proposta ai competenti organi regionali di opportune iniziative di formazione, riqualificazione od orientamento professionale.

In caso di esito positivo della ricerca, di cui al comma precedente l'agenzia provvede all'avviamento senza vincoli di procedura, salvo il rilascio al datore di lavoro di un nulla osta di assunzione da parte della sezione locale dell'ufficio di collocamento presso la quale il lavoratore è iscritto, su richiesta dell'agenzia stessa.

Per l'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti l'agenzia può avvalersi delle sezioni locali degli uffici di collocamento.

Con la delibera di cui al secondo comma, o con le delibere successive, la commissione regionale per l'impiego può determinare percentuali minime di assunzioni riservate alle categorie individuate a norma dello stesso comma.

Tali percentuali possono essere differenziate in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze occupazionali dei diversi settori produttivi. Le imprese operanti nelle circoscrizioni nelle quali si applica il suddetto vincolo sono tenute a riservare una percentuale delle proprie assunzioni, operate nell'arco di ciascun trimestre, non inferiore a quella determinata dalla commissione regionale per l'impiego, in favore dei lavoratori appartenenti alle dette categorie.

ART. 9.

*(Iniziativa di servizio civile
e progetti speciali).*

Ogni amministrazione statale, regionale o comunale ed ogni altro ente pubblico, esclusi gli enti pubblici economici, possono chiedere alla commissione regionale per l'impiego l'avviamento presso di sé di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, al fine della realizzazione di iniziative di servizio civile o progetti speciali.

La domanda deve essere rivolta alla commissione regionale per l'impiego competente per territorio e deve contenere:

- 1) la descrizione del progetto operativo;
- 2) l'indicazione dei tempi previsti per la sua attuazione;
- 3) l'indicazione del personale di ruolo a cui vengono affidate le responsabilità della realizzazione del progetto e le funzioni direttive inerenti allo stesso;
- 4) l'indicazione del personale dipendente dall'ente pubblico a cui eventualmente vengano affidate funzioni esecutive nell'attuazione del progetto;
- 5) l'indicazione delle località in cui il lavoro dovrà essere svolto, nel numero

dei lavoratori necessari in ciascuna di esse e dei relativi requisiti professionali;

6) l'indicazione dei mezzi materiali che verranno utilizzati e delle somme che verranno stanziare per l'attuazione del progetto.

La commissione regionale per l'impiego convoca immediatamente l'amministratore a ciò delegato dall'ente pubblico che ha presentato la domanda di cui al comma precedente, per un esame congiunto del progetto. In caso di esito positivo dell'esame, stipula con l'ente pubblico una convenzione nella quale vengono stabiliti:

a) le caratteristiche generali e particolari dell'iniziativa;

b) i suoi tempi di attuazione;

c) il numero di lavoratori che vi verranno avviati, i relativi requisiti professionali e le liste circoscrizionali di provenienza;

d) le forme di assicurazione antinfortunistica da cui i lavoratori avviati, o gruppi di essi, dovranno essere coperti, e l'assunzione del relativo onere da parte dell'ente promotore dell'iniziativa.

ART. 10.

(Avviamento dei lavoratori alle iniziative di servizio civile ed ai progetti speciali)

L'agenzia regionale del lavoro, in attuazione della convenzione stipulata a norma dell'articolo 9, provvede ad avviare i lavoratori disponibili, secondo i criteri a tal fine stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego.

I lavoratori che accettino l'avviamento vengono iscritti in appositi elenchi tenuti e costantemente aggiornati dall'agenzia regionale del lavoro.

I lavoratori avviati a norma dei commi precedenti conservano l'iscrizione nella lista circoscrizionale per il collocamento ordinario o per la mobilità. Qualora, mentre un lavoratore è impegnato in una ini-

ziativa di servizio civile o nella collaborazione ad un progetto speciale, si presenti per lui una opportunità di avviamento ad un posto di lavoro, egli cessa immediatamente la propria attività e viene avviato al posto di lavoro offerto.

Il lavoratore che partecipa ad una iniziativa di servizio civile o ad un progetto speciale, essendovi stato avviato a norma del primo comma, ha diritto ad una maggiorazione del 25 per cento del trattamento speciale di disoccupazione o di integrazione salariale. Il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuta l'avviamento ad una iniziativa di servizio civile o ad un progetto speciale o ad una delle iniziative formative di cui al comma seguente, decade dal trattamento di integrazione salariale o di disoccupazione speciale. La decadenza è deliberata dalla commissione regionale per l'impiego, sentito il lavoratore interessato.

Le iniziative di formazione, riqualificazione o riconversione professionale necessarie per l'utile avviamento dei lavoratori ai progetti o alle iniziative di servizio civile di cui al presente articolo devono essere promosse dalle amministrazioni regionali con priorità rispetto alle attività formative ordinarie, fino a concorrenza del 10 per cento degli stanziamenti previsti in bilancio a tale titolo. Il Governo, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività regionali di formazione professionale opera al fine di assicurare il più possibile ampio accesso ai contributi della Comunità economica europea per il finanziamento delle iniziative di formazione, riqualificazione o riconversione di cui al presente comma.

ART. 11.

(Indennità speciale per i lavoratori privi di reddito previdenziale).

Ai lavoratori che non fruiscono né del trattamento di disoccupazione speciale né del trattamento di integrazione salariale, e che collaborano ai progetti speciali o

alle iniziative di servizio civile, viene erogata una indennità speciale, determinata dalla commissione regionale per l'impiego.

ART. 12.

(Relazioni periodiche).

Il direttore dell'agenzia redige e sottopone alla commissione regionale per l'impiego relazioni trimestrali e annuali sulla attività svolta dall'agenzia. Le relazioni vengono quindi trasmesse dalla commissione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette annualmente ai due rami del Parlamento una relazione sull'attività delle agenzie regionali del lavoro, al fine di consentire al Parlamento stesso la verifica dei risultati dell'esperimento.

TITOLO III

NORME FINALI

ART. 13.

(Presidenza delle commissioni regionali per l'impiego).

Le commissioni regionali per l'impiego delle regioni nelle quali si svolge l'esperimento di cui alla presente legge sono presiedute dall'assessore regionale a ciò designato dalla giunta regionale.

ART. 14.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.